

Assicurazione Colpa grave, Condanna in solido con l'Ente di appartenenza, Responsabilità civile professionale

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Collettiva Colpa grave medica – Convenzione Bucchioni

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza collettiva "Colpa grave medica" è una soluzione assicurativa a cui possono aderire coloro che svolgono professioni sanitarie operanti presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti dagli eventi indicati nelle seguenti sezioni.

- ✓ **Colpa grave:** tiene indenne l'Assicurato/Aderente per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per colpa grave.
- ✓ **Condanna in solido con l'Ente di appartenenza:** tiene indenne l'Assicurato/Aderente per somme che è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi subiti direttamente dall'Assicurato/Aderente in seguito a una decisione giudiziaria con la quale l'azienda sanitaria e/o sociosanitaria pubblica o privata di appartenenza e/o l'impresa di assicurazioni dell'azienda sanitaria e/o socio-sanitaria pubblica o privata di appartenenza e lo stesso Assicurato/Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.
- ✓ **Responsabilità Civile Professionale:** tiene indenne lo Assicurato/Aderente di quanto questi sia tenuto a pagare per danni causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali specificate nel certificato di adesione.
- ✓ **Responsabilità civile verso terzi – Conduzione dello studio:** tiene indenne l'Assicurato/Aderente di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose;in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento delle attività professionali specificate nel certificato di adesione.
- ✓ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** tiene indenne l'Assicurato/Aderente di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata e dagli assicurati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * **Colpa grave. Condanna in solido con l'Ente di appartenenza** - sono esclusi:
 - i danni attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato/Aderente con dolo ovvero in modo fraudolento o disonesto;
 - i danni riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
 - i fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali.
- * **Responsabilità civile professionale** - sono esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:
 - pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente;
 - attività non indicate in polizza;
 - qualsiasi attività di ostetricia connessa al parto e ad attività di PMA, relativamente ai ginecologi.
- * **Responsabilità civile verso terzi – Conduzione dello studio** - sono esclusi i danni:
 - alle cose che l'Assicurato/Aderente abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
 - da proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività professionale assicurata.
- * **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** non sono coperti i danni per malattie professionali.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie e limiti di risarcimento come indicato in polizza.
- ! Relativamente alla colpa grave, per quanto previsto dalla Legge Gelli, il massimale per sinistro o sinistro in serie è quello previsto per legge: tre volte il valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale, conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture Colpa grave, Condanna in solido, RC professionale operano per i sinistri occorsi nel mondo intero, esclusi USA e Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
- ✓ L'assicurazione RCT vale per i sinistri avvenuti nei territori dell'Unione Europea.
- ✓ L'assicurazione RCO vale per i sinistri avvenuti nel mondo intero, esclusi i danni verificatisi e le vertenze giudiziarie instaurate negli Stati Uniti d'America, in Canada e nei territori sotto la loro giurisdizione



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- al momento della stipula dell'assicurazione, fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- dopo la stipula dell'assicurazione, comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, entro 30 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza, devi denunciare qualsiasi comunicazione ricevuta in forma certa, nonché:

- qualsiasi comportamento colposo posto in essere notificato in forma certa;
- qualsiasi comunicazione ricevuta dalla quale possa derivare un sinistro risarcibile da questa assicurazione.

Se non lo fai, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e il pagamento avviene all'atto della conclusione del contratto. Puoi pagare tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha durata annuale.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione è con tacito rinnovo, pertanto la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire.

All'Assicurato/Aderente e alla Compagnia è riconosciuta la facoltà di recedere dall'assicurazione con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La comunicazione deve essere inviata all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza della assicurazione stessa.

Assicurazione per colpa grave, condanna in solido e responsabilità civile professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

Polizza collettiva Convenzione Bucchioni

Data di realizzazione: 26/02/2025

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.170.798, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 196.660.499.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2023 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 72.422 mila, il Requisito patrimoniale minimo a euro 20.767 mila e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 153.470 mila.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 211,9%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 212,0%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali indicati in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato/Aderente per azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti o dall'Autorità Giudiziaria ordinaria in sede civile nel processo nei confronti dell'Assicurato/Aderente dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata.

✓ CONDANNA IN SOLIDO CON L'ENTE DI APARTENENZA - OPZIONALE

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato/Aderente per le somme che è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi subiti direttamente dall'Assicurato/Aderente stesso in seguito ad una decisione giudiziaria con la quale la struttura sanitaria e/o socio sanitaria di

appartenenza e/o l'impresa di assicurazioni della struttura sanitaria e/o socio sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato/Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - OPZIONALE**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato/Aderente di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali anche a cose, causati a terzi nello svolgimento delle attività professionali riportate in polizza durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CONDUZIONE DELLO STUDIO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - OPZIONALE**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato/Aderente di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento:

- per danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali; distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento delle attività professionali specificate nel certificato di adesione.
- per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata e dagli assicurati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla Copertura RC professionale, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Estensioni temporali

Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell'attività

In caso di disdetta, recesso o sostituzione, l'Assicurato/Aderente può richiedere, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'attivazione del periodo di ultrattività in caso di prosecuzione dell'attività professionale.

Attività chirurgica minore

La garanzia opera per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività relativa a interventi di chirurgia minore.

 **Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

 **Ci sono limiti di copertura?**

! COLPA GRAVE. CONDANNA IN SOLIDO PER L'ENTE DI APPARTENENZA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, dalla presente assicurazione restano esclusi:

- le richieste di risarcimento che pervengano in data successiva a quella di scadenza del periodo di assicurazione; • i fatti noti; • i sinistri relativi a fatti dannosi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nel certificato di adesione; • le conseguenze di fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato/Aderente abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione/sospensione/radiazione dall'albo professionale, oppure per licenziamento per giusta causa; • i danni: • imputabili ad assenza del consenso informato, solo relativamente agli interventi chirurgici ove tale consenso informato sia obbligatorio per legge; • derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci stupefacenti somministrati o prescritti dall'Assicurato/Aderente; • derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente; • derivanti da ingiuria o diffamazione; • derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali, e similari violazioni dei diritti della persona; • le conseguenze relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato/Aderente, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare; • le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto, • i danni alle cose mobili e immobili che l'Assicurato/Aderente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • le perdite o i danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio; • i danni: • riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, all'utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all'attività professionale dell'Assicurato/Aderente; • di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; • da inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; • interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo ad esclusione di quelli connessi direttamente ad attività diagnostiche e terapeutiche; • e le perdite che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato/Aderente o dall'esistenza di tali materiali nei locali adibiti all'attività professionale esercitata dall'Assicurato/Aderente; • da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; • le richieste di risarcimento presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, oppure finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, oppure basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; • che siano riconducibili ad obbligazioni contrattuali direttamente assunte con il paziente dall'esercente la professione sanitaria, per il quale resta fermo l'obbligo di contrarre polizza assicurativa di Responsabilità Civile.

! RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, dalla presente assicurazione restano esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

• l'attività chirurgica; • la violazione: • del diritto all'autodeterminazione conseguenti all'inottemperanza di quanto previsto dal capo IV - Informazione e Consenso - del Codice di Deontologia Medica; • della normativa sulla privacy; • obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato/Aderente, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare; • atto doloso, disonesto o fraudolento; • furto, da incendio, esplosione o scoppio; • esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle conseguenti agli aspetti tipici dell'attività professionale dichiarata dall'Assicurato/Aderente; • prescrizione o somministrazione di farmaci per scopi non terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione; • violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione; • proprietà, possesso, circolazione di veicoli o natanti a motore; • perdite patrimoniali, ad eccezione di coloro che hanno dichiarato di svolgere l'Attività di Medicina Legale e Medicina del Lavoro; • le richieste di risarcimento derivanti da danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativa; • responsabilità dell'eventuale medico sostituto per fatti da lui commessi, non rivestendo lo stesso la qualifica di Assicurato/Aderente; • consulenza on line o pubblicazioni sul web in materia sanitaria o di divulgazione sanitaria; • trattamento dei dati personali con finalità commerciali, non conforme alla normativa vigente; • ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici; • lesioni di cose mobili e immobili che l'Assicurato/Aderente abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo; • spese sostenute dall'Assicurato/Aderente per legali o tecnici o consulenti che non siano designati o approvati dalla Compagnia; • fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere • dopo che l'Assicurato/Aderente abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione/ sospensione/ radiazione dall'albo Professionale; • qualora l'Assicurato/Aderente non fosse iscritto al relativo Albo professionale o non fosse in possesso di valido diploma, certificato o documento equipollente abilitante all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza. Resta inteso che sono altresì escluse le richieste di risarcimento riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; • atti di guerra o terrorismo; • fatti dolosi commessi dall'Assicurato/Aderente; • inadempienze contrattuali; • obbligo di manleva sulla struttura sanitaria • conduzione dello studio medico dell'Assicurato/Aderente; • trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; • effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; • stato di insolvenza dell'Assicurato/Aderente oppure alla sottoposizione di un Assicurato/Aderente ad una qualsiasi procedura concorsuale o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento; • presenza di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto; • mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato/Aderente o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato/Aderente, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di attività professionali; • richieste di risarcimento: • presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che un qualsiasi Assicurato/Aderente avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento; • presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, oppure finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, oppure basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti; • tasse e imposte, multe o sanzioni di qualunque natura inflitte direttamente all'Assicurato/Aderente, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione; • per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto; • campi elettromagnetici.

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CONDUZIONE DELLO STUDIO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, dalla presente assicurazione restano esclusi:

• i danni: • da detenzione o impiego di esplosivi; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • conseguenti, direttamente o indirettamente da: silice, amianto e relative fibre o polveri; • l'esposizione al "fumo passivo"; • la generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); • i danni: • da organismi geneticamente modificati limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; • derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; • gli importi che l'Assicurato/Aderente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).

RCT - Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, dalla presente assicurazione restano esclusi i danni:

• nell'ambito di esecuzione dei lavori; • derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali; • cagionati o subiti da cose, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; • cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione; • da furto; • alle opere in costruzione, alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi, natanti, aeromobili o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso; • alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute; • a cose di cui l'Assicurato/Aderente debba rispondere; • derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stitillidicio ed in genere insalubrità dei locali; • da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate; • da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere; • a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; • conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e non direttamente derivatigli dalla legge; • derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) o conduzione di piattaforme e impianti di trivellazione ubicati in mare; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

RCO - Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non copre la responsabilità civile dell'Assicurato/Aderente:

• per i danni da detenzione o impiego di esplosivi; da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato/Aderente, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

È, inoltre, esclusa: • qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. L'esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi; • qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato.

Gli eventuali limiti di risarcimento e le franchigie previsti sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle aziende del SSN e/o il personale dipendente di Enti Pubblici e/o tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo inquadrato nelle Aziende Sanitarie Private e/o il personale medico che collabora con la Struttura Sanitaria Privata a qualsiasi titolo. Al medico libero professionista, iscritto al relativo Albo professionale, per la propria attività professionale, svolta non in qualità di dipendente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 31 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a: REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25%.</p>
--	--